Sent. 238/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 37833 del registro di segreteria, proposto dal sig. xxxxx, nato a xxxxxx il xxxx (C.F. xxxxxxxx), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lazzari (pec: mario.lazzari@pec.it ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via C. De Giorgi n. 7

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA

della sentenza di questa Sezione del 14 aprile 2023, n.132 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal sig. xxxxx e, per l'effetto, riconosciuto in favore di quest'ultimo il diritto *"ad ottenere, mediante provvedimento da emanarsi da parte dell'I.N.P.S., il trattamento privilegiato ordinario di 8^ categoria, per l'infermità "EE.DD. multiple del tratto cervico dorso lombare e PP.DD. D5/D6 -D6/D7 -D7/D8 -e L4/L5 a lieve media incidenza funzionale",*

a decorrere dalla data di collocamento in congedo;

"*a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT!*

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 17 ottobre 2025

FATTO E DIRITTO

L'odierno ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del comando giudiziale di cui alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, notificata a mezzo pec all'avvocato costituito alla quale ha fatto seguito atto di diffida in data xxxxxx.

Si è costituita l'INPS attestando di aver proceduto ad eseguire la sentenza giusta provvedimento n. xxxxxxxx, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 17 ottobre 2025 la difesa della ricorrente e quella dell'INPS hanno concordato per la sussistenza della cessata materia del contendere.

La difesa della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale, l'avvocato dell'INPS ha insistito per la compensazione delle spese.

Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere in quanto il provvedimento di liquidazione depositato dall'INPS è stato ritenuto satisfattivo delle pretese

vantate dal ricorrente.

Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso l'accertato ritardo dell'INPS nel dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione della quale si è chiesta l'ottemperanza, questo Giudice ritiene che l'amministrazione previdenziale debba essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore del difensore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dell'Avv. Mario Lazzari.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 23.10.2025

Il Funzionario

Dott.ssa Franca Maria Alfarano

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 23.10.2025

Il Funzionario

dott.ssa Franca Maria Alfarano

*F.to digitalmente*